

## CONVENZIONE

relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

## RELAZIONE ESPLICATIVA

(96/C 375/03)

## 1. CENNI STORICI

Nella riunione ministeriale di Limelette del 28 settembre 1993, i ministri della Giustizia degli Stati membri dell'Unione europea hanno convenuto una dichiarazione nella quale hanno definito orientamenti al fine di migliorare l'extradizione tra gli Stati membri. Tale dichiarazione è stata adottata dal Consiglio «Giustizia e Affari interni» del 29 e 30 novembre 1993.

Tale dichiarazione ha conferito un mandato preciso agli organi di lavoro competenti a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea, affinché esaminino sia le condizioni dell'extradizione, per renderle più flessibili, sia le procedure di estradizione, al fine di semplificarle e accelerarle, nella misura in cui ciò sia compatibile con i principi fondamentali del diritto interno degli Stati membri.

Una prima relazione sullo stato dei lavori è stata presentata al Consiglio del 29 e 30 novembre 1993. Nella sessione del 24 marzo 1994 il Consiglio ha successivamente discusso talune questioni di principio relative alle condizioni dell'extradizione.

Una seconda relazione provvisoria è stata presentata al Consiglio del 20 giugno 1994. In tale occasione è stata richiamata l'attenzione del Consiglio sull'opportunità di esaminare in modo più approfondito le possibili misure procedurali, che, lasciando impregiudicati principi giuridici e politici difficilmente trascurabili, permetterebbero di semplificare ed accelerare in modo significativo le procedure. In quest'ottica, il Consiglio ha convenuto di dedicare particolare attenzione alle procedure secondo le quali le persone interessate acconsentono alla propria estradizione.

A seguito di tale riunione, il ministro belga della Giustizia ha presentato su questo tema un documento di lavoro, su cui si sono basate le discussioni tenute sotto le presidenze tedesca e francese.

A conclusione dei lavori, il Consiglio ha deciso, con un atto del 10 marzo 1995 (GU n. C 78 del 30 marzo 1995, pag. 1), di redigere la presente convenzione, firmata il giorno stesso dai rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione, di cui raccomanda l'adozione da parte di questi ultimi.

## 2. PRINCIPI DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione trova ragione d'essere nelle seguenti constatazioni. Dalle informazioni statistiche raccolte nel corso dei lavori presso gli Stati membri, relative al numero di fascicoli di estradizione e alla durata media delle procedure tra gli Stati membri (anno di riferimento 1992), è emerso che, nelle circa 700 domande di estradizione formulate nel 1992 tra gli Stati che erano allora membri, la persona oggetto della domanda ha acconsentito alla propria estradizione in più del 30 % dei casi. Nonostante il consenso, la durata della procedura resta abbastanza lunga (può giungere fino a vari mesi), anche quando la persona oggetto della domanda non è perseguita né detenuta per altra causa nello Stato richiesto.

Muovendo da tale constatazione, il Consiglio ha ritenuto auspicabile ridurre al minimo, in tali casi, i tempi necessari all'extradizione e i periodi di detenzione ai fini della stessa.

In generale, questa linea di condotta risponde alla volontà di migliorare e accelerare la cooperazione tra gli Stati membri per quanto riguarda la consegna delle persone ai fini dell'esercizio dell'azione penale e dell'esecuzione delle pene.

Qualora la persona sia detenuta unicamente ai fini dell'extradizione per l'esercizio dell'azione penale nello Stato richiedente, detta linea di condotta è parimenti conforme al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali delle persone perseguite. In tali casi, infatti, la persona arrestata ai fini dell'extradizione beneficia della presunzione d'innocenza. La limitazione della sua libertà deve pertanto essere rigorosamente giustificata. Se la persona acconsente all'extradizione, è opportuno che possa essere consegnata in tempi il più possibile brevi allo Stato richiedente, affinché possa presentare un ricorso contro la propria detenzione.

Questa linea di condotta risponde infine all'obiettivo di efficienza della giustizia penale. Finché la persona di cui si chiede l'extradizione non è consegnata alle autorità dello Stato richiedente la procedura in tale Stato risulta paralizzata, o per lo meno rallentata. Se motivato dal rispetto del diritto della persona di

opporli all'extradizione, tale rallentamento è conforme ai principi di un procedimento penale equo. Nulla giustifica invece il ritardo se la persona non intende opporsi all'extradizione.

In base a questo complesso di considerazioni, il Consiglio ha concluso che è opportuno elaborare un quadro giuridico più appropriato per permettere un'extradizione più rapida qualora la persona vi acconsenta.

Il principio è il seguente. In caso di consenso della persona interessata e di accordo dell'autorità competente dello Stato richiesto, la consegna della persona avviene senza che occorra presentare una domanda di estradizione e senza che si applichi la procedura formale di estradizione, secondo una procedura tra l'autorità competente dello Stato richiesto e l'autorità dello Stato richiedente che ha chiesto l'arresto. Tale consegna è effettuata entro un termine di 40 giorni a decorrere dal giorno seguente alla data in cui la persona ha espresso il proprio consenso.

Va precisato che l'accordo dell'autorità competente dello Stato richiesto è indipendente dal consenso della persona poiché l'autorità in questione resta comunque libera di valutare l'opportunità dell'extradizione sia alla luce del contenuto della domanda che degli eventuali procedimenti in corso nei confronti della stessa persona all'interno dello Stato richiesto.

La convenzione si applica principalmente a due tipi di situazioni. Nel primo caso viene formulata una domanda di arresto provvisorio ai fini dell'extradizione e la persona, che acconsente sin dall'arresto (o nei 10 giorni seguenti lo stesso) non è ricercata né detenuta per altra causa nello Stato richiesto. Si tratta dell'ipotesi principale, oggetto degli articoli da 3 a 11 della convenzione. Il secondo caso è quello della persona che acconsente dopo il termine di 10 giorni ma prima dello scadere del termine di 40 giorni previsto all'articolo 16 della convenzione europea, e prima della presentazione di una domanda di estradizione.

La convenzione potrà inoltre applicarsi anche ad un terzo caso, sempreché lo Stato membro interessato faccia una dichiarazione in tal senso all'atto di ratifica della convenzione: si tratta del caso in cui la persona acconsente all'extradizione dopo la presentazione di una domanda di estradizione, a prescindere dal fatto che siffatta domanda sia stata preceduta o no da una domanda di arresto provvisorio.

La convenzione costituisce un quadro giuridico flessibile, dato che la procedura prevista è in ogni caso subordinata all'accordo dell'autorità competente dello Stato richiesto ed alla valutazione della stessa sul

piano della legittimità e dell'opportunità. Si tratta di uno strumento che fornisce una base giuridica per una cooperazione più semplice e più rapida, ma è importante sottolineare che, in definitiva, la sua efficacia dipenderà in larga misura dalla volontà delle autorità competenti di cooperare maggiormente per quanto riguarda la consegna delle persone ai fini dell'esercizio dell'azione penale e dell'esecuzione delle pene.

### 3. COMMENTO SUGLI ARTICOLI

#### *Articolo 1*

##### **Disposizioni generali**

L'articolo colloca la convenzione nel quadro della convenzione europea di estradizione di cui intende facilitare, tra gli Stati membri dell'Unione europea, l'applicazione completandone le disposizioni, per inquadrare nel modo più adeguato i casi in cui la persona ricercata ai fini dell'extradizione acconsenta di essere consegnata.

Come si ricorda nell'ultimo considerando del preambolo della convenzione, dal fatto di collocarsi nel quadro della convenzione europea consegue che le disposizioni di quest'ultima restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente convenzione. Ciò si applica in particolare alle condizioni di estradizione.

Da questa disposizione generale si deve dedurre che la convenzione non modifica le norme sull'extradizione per gli Stati membri vincolati da uno strumento diverso dalla convenzione europea. Ciò si verifica, in particolare, per gli Stati del Benelux, vincolati dal trattato di estradizione e di cooperazione giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, per i quali continua ad applicarsi l'articolo 19 di detto trattato, che prevede una procedura sommaria di estradizione.

Per quanto riguarda invece gli Stati membri le cui relazioni sono disciplinate dalla convenzione europea, il paragrafo 2 dell'articolo 1 della presente convenzione precisa che il paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni più favorevoli degli accordi bilaterali o multilaterali o la legislazione uniforme che sia in vigore tra alcuni Stati membri.

#### *Articolo 2*

##### **Obbligo di consegna**

L'articolo contiene il principio fondamentale della convenzione, ossia l'obbligo di consegnare le persone ricercate ai fini dell'extradizione, previo il consenso di tali persone alla loro consegna secondo la procedura

semplificata, prestato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 e degli articoli 6 e 7, e l'accordo dello Stato richiesto, dato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

### *Articolo 3*

#### **Condizioni per la consegna**

L'articolo riguarda l'ipotesi principale prevista dalla convenzione, ossia la procedura semplificata a seguito dell'arresto provvisorio. Esso individua il punto di partenza di tale procedura semplificata nella domanda d'arresto provvisorio di cui all'articolo 16 della convenzione europea. Tra gli Stati membri parti della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen, tale punto di partenza potrà essere anche la segnalazione nel sistema d'informazione Schengen, a norma dell'articolo 95 di detta convenzione.

Nel paragrafo 2 di tale articolo sono previste le conseguenze del ricorso alla procedura semplificata di estradizione: in questo caso non è più necessaria la presentazione di una domanda di estradizione né della documentazione richiesta dall'articolo 12 della convenzione europea. La consegna avviene in base alle informazioni contenute nella domanda di arresto provvisorio specificate nell'articolo 4 della convenzione.

### *Articolo 4*

#### **Informazioni da comunicare**

L'articolo precisa le informazioni che devono essere comunicate per permettere il ricorso alla procedura semplificata.

La comunicazione mira sia ad informare la persona arrestata fornendole la base su cui potrà essere prestato il consenso alla consegna, sia ad informare l'autorità competente dello Stato richiesto, fornendo alla stessa gli elementi necessari per permettere di esaminare la questione dell'autorizzazione alla consegna.

Le informazioni menzionate corrispondono a quelle necessarie per la segnalazione della persona nel sistema d'informazione Schengen, cui viene aggiunta l'informazione relativa all'identità della persona ricercata.

L'autorità competente dello Stato richiesto deve, in linea di massima, considerare tali informazioni sufficienti per pronunciarsi sulla consegna della persona. Esse contengono infatti tutti gli elementi necessari ad un esame adeguato della questione dell'autorizzazione alla consegna sia per quanto riguarda la persona sia per quanto riguarda il reato stesso.

Il paragrafo 2 di tale articolo prevede tuttavia la possibilità di derogare al paragrafo 1 chiedendo informazioni complementari, qualora quelle fornite si rivelino insufficienti a permettere all'autorità competente dello Stato richiesto di autorizzare la consegna. La natura di tali informazioni non è precisata ed è lasciata alla valutazione di ciascuno Stato. La deroga lascia comunque impregiudicato l'articolo 3, paragrafo 2 della convenzione, a norma del quale non si può esigere, nell'ambito della procedura semplificata, la presentazione della documentazione richiesta dall'articolo 12 della convenzione europea.

### *Articolo 5*

#### **Consenso e accordo**

L'articolo specifica il modo in cui sono prestati il consenso e l'accordo richiesti a norma dell'articolo 2. Il consenso della persona interessata deve essere prestato alle condizioni stabilite dagli articoli 6 e 7. In merito all'accordo dell'autorità competente dello Stato richiesto, la convenzione rimanda alle procedure nazionali degli Stati.

### *Articolo 6*

#### **Informazione della persona**

L'articolo obbliga gli Stati ad informare ogni persona arrestata ai fini dell'extradizione della domanda presentata contro di essa e della possibilità offertale di consentire alla sua consegna secondo la procedura semplificata. A tale informazione procede l'«autorità competente», ossia l'autorità competente a disporre l'arresto. La persona deve essere informata fin dal momento dell'arresto, secondo il diritto interno di ciascuno Stato.

### *Articolo 7*

#### **Modalità per l'assunzione del consenso**

L'articolo disciplina le modalità con cui viene prestato il consenso. Si applica parimenti alla rinuncia alla regola della specialità, qualora il diritto dello Stato richiesto la preveda, distintamente dal consenso all'extradizione, a norma dell'articolo 9, lettera b).

La convenzione non precisa il momento in cui deve essere ricevuto il consenso della persona. Qualora la procedura sia avviata con l'arresto provvisorio della persona a norma dell'articolo 4, risulta dall'articolo 6, che prevede l'informazione della persona sin dall'arresto, e dall'articolo 8, che prevede una comunicazione in merito al consenso entro un termine di 10 giorni a decorrere dall'arresto provvisorio, che la persona deve

poter prestare il consenso fin dal momento dell'arresto provvisorio.

Il consenso (e l'eventuale rinuncia alla regola della specialità) è ricevuto dinanzi all'autorità giudiziaria competente dello Stato richiesto. L'autorità giudiziaria competente può essere un giudice, un tribunale o un magistrato del pubblico ministero, secondo il diritto dello Stato richiesto. All'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, ciascuno Stato membro indica qual è l'autorità competente da esso designata, a norma dell'articolo 15.

Le forme in cui ricevere il consenso (e l'eventuale rinuncia alla regola della specialità) sono stabilite dalla legislazione di ciascuno Stato per quanto lo riguarda. L'articolo 7, paragrafo 2 impone tuttavia agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché il consenso (e l'eventuale rinuncia alla regola della specialità) sia ricevuto con modalità dalle quali risulti che la persona lo ha prestato volontariamente e nella piena consapevolezza delle relative conseguenze (consenso libero e consapevole). Esso prevede a tal fine che la persona abbia il diritto di farsi assistere da un difensore.

Questa disposizione implica che la persona deve essere informata in modo completo delle conseguenze del proprio consenso (e dell'eventuale rinuncia alla regola della specialità).

Relativamente alle conseguenze del consenso, tale informazione riguarderà la rinuncia alle garanzie della procedura normale, l'eventuale irrevocabilità del consenso prestato, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, le eventuali conseguenze sulla regola della specialità — e la possibilità di essere perseguito per fatti diversi da quelli oggetto della procedura di estradizione — a norma dell'articolo 9, lettera a).

Per quanto attiene alle conseguenze della rinuncia alla regola della specialità, l'informazione riguarderà gli effetti della stessa sulla regola della specialità, nonché l'eventuale irrevocabilità della rinuncia.

Questa disposizione implica peraltro che la procedura di ricevimento del consenso (e l'eventuale rinuncia alla regola della specialità) sia strutturata in modo da permettere un controllo successivo del carattere volontario e consapevole del consenso. In quest'ottica, il paragrafo 3 prevede che la prestazione del consenso (e l'eventuale rinuncia alla regola della specialità) sia consacrata in un verbale. Le modalità di stesura e le forme del verbale sono lasciate alla discrezionalità dei legislatori nazionali.

Il paragrafo 4 prevede che il consenso (e l'eventuale rinuncia alla regola della specialità) sia irrevocabile. Tuttavia, in considerazione della situazione giuridica esistente in alcuni Stati membri, il medesimo paragrafo offre una possibilità di riserva, mediante la quale gli Stati membri possono indicare che il consenso (e l'eventuale rinuncia alla regola della specialità) è revocabile secondo le disposizioni applicabili del diritto interno.

Per evitare, in quest'ultimo caso, che la revoca del consenso da parte della persona possa pregiudicare il buono svolgimento della procedura di estradizione, il paragrafo 4 prevede che il periodo compreso tra la notifica del consenso e quella dell'eventuale revoca non sia preso in considerazione per il calcolo dei termini di 18 e 40 giorni previsti per l'arresto provvisorio all'articolo 16, paragrafo 4 della convenzione europea. Ciò significa che, qualora una persona revochi il consenso, lo Stato richiedente disporrà, per presentare la domanda di estradizione, dello stesso numero di giorni che aveva al momento in cui gli è stato notificato il consenso della persona all'extradizione o in cui ha smesso di predisporre la documentazione necessaria a norma dell'articolo 12 della convenzione europea.

#### Articolo 8

##### Comunicazione del consenso

L'articolo prevede la comunicazione immediata del consenso della persona dallo Stato richiesto a quello richiedente. La comunicazione immediata è indispensabile per garantire il buono svolgimento della procedura semplificata, laddove essa prenda avvio con l'arresto provvisorio della persona, a norma degli articoli 4 e seguenti della convenzione. Ricevendo comunicazione di questa informazione, infatti, lo Stato richiedente può sospendere la preparazione dei documenti giustificativi della domanda di estradizione di cui all'articolo 12 della convenzione europea.

Per permettere l'eventuale presentazione di una domanda a norma dell'articolo 12 della convenzione europea entro il termine di 40 giorni previsto dall'articolo 16 della stessa, l'articolo 8 sancisce l'obbligo per lo Stato richiesto di comunicare allo Stato richiedente, non oltre 10 giorni dall'arresto provvisorio, se la persona ha prestato o meno il proprio consenso alla consegna. Questo termine non intende impedire un consenso successivo della persona, che sarà disciplinato dall'articolo 12 della presente convenzione, bensì evitare che l'incertezza sul consenso della persona possa compromettere il buono svolgimento della procedura di estradizione, dati i termini previsti all'articolo 16 della convenzione europea.

Sempre nell'intento di abbreviare i tempi, il paragrafo 2 prevede che l'informazione relativa al consenso sia comunicata direttamente tra le autorità competenti degli Stati membri. Per autorità competenti si intendono non le autorità competenti a ricevere il consenso, bensì le autorità competenti per la procedura semplificata di estradizione, quali determinate da ciascuno Stato membro all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a norma dell'articolo 15 della convenzione.

#### *Articolo 9*

##### **Rinuncia alla regola della specialità**

Date le notevoli differenze tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli effetti del consenso della persona all'extradizione sulla possibilità dello Stato richiedente di perseguirla per fatti diversi da quelli oggetto della domanda, la convenzione non prevede disposizioni obbligatorie al riguardo. L'articolo 9, che riguarda detta questione, soddisfa unicamente una esigenza di informazione reciproca. A norma di tale articolo, ciascuno Stato membro può dichiarare che la regola della specialità dell'extradizione, quale enunciata all'articolo 14 della convenzione europea, non si applicherà nel caso della procedura semplificata.

In considerazione delle differenze tra gli ordinamenti giuridici, sono possibili due dichiarazioni: una in base alla quale la regola della specialità cessa di applicarsi al momento in cui la persona acconsente all'extradizione; in tal caso, detto consenso implica l'automatica rinuncia alla regola della specialità, come avviene tra gli Stati del Benelux; un'altra in base alla quale la regola della specialità non si applicherà se la persona che ha acconsentito all'extradizione rinuncia espressamente, con modalità distinte, a tale beneficio.

#### *Articolo 10*

##### **Comunicazione della decisione di estradizione**

In base a questo articolo, tutte le comunicazioni relative alla procedura semplificata si effettuano direttamente tra l'autorità competente dello Stato richiedente, determinata da ciascuno Stato membro all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione a norma dell'articolo 15 della convenzione, e l'autorità dello Stato richiedente che ha richiesto l'arresto provvisorio. Scopo di questa disposizione è semplificare e accelerare la procedura, facendo sì che tutte le comunicazioni siano effettuate tra le autorità direttamente interessate e che le decisioni sul ricorso alla procedura

semplificata siano prese da tali autorità, senza passare tramite autorità amministrative intermedie.

Il paragrafo 2 di tale articolo prevede che la comunicazione della decisione di estradizione presa dall'autorità competente dello Stato richiesto, deve essere effettuata non oltre 20 giorni a decorrere dalla data in cui la persona ha prestato il consenso. È chiaro che si tratta di un termine massimo e che è auspicabile, sia quando non sembrano esserci ostacoli all'extradizione che quando questa sembra incontrare seri ostacoli, che la decisione, positiva o negativa, sia comunicata in tempi il più possibile brevi a decorrere dal momento in cui la persona interessata ha prestato il consenso.

Qualora l'autorità competente dello Stato richiesto decida di negare l'extradizione secondo la procedura semplificata, resterà comunque allo Stato richiedente, grazie al cumulo dei due termini previsti all'articolo 8, paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, un termine minimo di 10 giorni prima dello scadere del termine di 40 giorni, previsto per l'arresto provvisorio all'articolo 16 della convenzione europea, per presentare una domanda di estradizione a norma dell'articolo 12 della convenzione europea.

#### *Articolo 11*

##### **Termine per la consegna**

Tale articolo prevede che la consegna della persona si effettui non oltre 20 giorni a decorrere dalla data in cui è stata comunicata la decisione di estradizione. Si tratta nuovamente di un termine massimo ed è chiaro che la consegna può essere effettuata non appena l'autorità competente dello Stato richiesto si sia pronunciata, qualora la consegna sia, da quel momento, materialmente possibile. Ciò dovrebbe in particolare verificarsi per l'extradizione tra paesi limitrofi.

Il paragrafo 2 prevede che la persona sia rimessa in libertà qualora essa non sia consegnata allo Stato richiedente entro il termine previsto al paragrafo 1. Tuttavia, in casi di forza maggiore che impediscano la consegna entro il termine previsto, il paragrafo 3 consente una deroga al termine stesso. Ferma restando l'informazione, entro un termine di 20 giorni, da parte dell'autorità competente confrontata a un caso di forza maggiore all'autorità competente dell'altro Stato, le due autorità possono convenire una nuova data per la consegna. Se non viene consegnata entro 20 giorni da tale data allo Stato richiedente, la persona è rimessa in libertà.

Ai fini dell'applicazione di questa disposizione, la nozione di forza maggiore va intesa in senso stretto, secondo l'interpretazione del termine nel diritto penale internazionale; si tratta di una situazione che non si è potuta prevedere e che non si è potuta

impedire (ad esempio, un incidente occorso durante il trasporto, uno sciopero che impedisce di utilizzare il mezzo di trasporto previsto e l'impossibilità di valersi di un altro mezzo di trasporto, un malessere grave della persona da estradare che impone un ricovero urgente in ospedale). La nuova data fissata per la consegna deve, peraltro, essere il più possibile vicina alla data in cui giunge a scadenza il termine inizialmente previsto.

Il paragrafo 4 prevede che l'articolo non si applichi qualora la persona sia perseguita nello Stato richiesto per altra causa e debba scontare una pena per un altro fatto e che tale Stato desideri avvalersi dell'articolo 19 della convenzione europea relativo alla consegna rimandata o condizionata. In tal caso si applicano le disposizioni della convenzione europea.

#### Articolo 12

##### Consenso dato dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 8 o in altre circostanze

Mentre gli articoli da 3 a 11 riguardano anzitutto l'ipotesi in cui la persona ricercata acconsente all'estradizione a seguito dell'arresto provvisorio, l'articolo 12 contempla il regime giuridico applicabile nei casi in cui la persona acconsente a condizioni diverse da quelle previste in detti articoli, in particolare dopo la scadenza del termine di 10 giorni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

All'interno di questa seconda ipotesi, vanno distinti due casi. Il primo caso è quello della persona che presta il proprio consenso dopo la scadenza del primo termine di 10 giorni, ma prima dello scadere del termine di 40 giorni previsto all'articolo 16 della convenzione europea e prima che lo Stato richiedente presenti una domanda formale di estradizione. Il secondo caso è quello della persona che acconsente dopo che lo Stato richiedente ha presentato domanda di estradizione, sia essa stata preceduta o meno da una domanda di arresto provvisorio.

Nel primo caso, l'articolo 12, paragrafo 1 prevede che lo Stato richiesto applichi la procedura semplificata prevista dalla convenzione. È chiaro che, in mancanza di un consenso espresso entro il primo termine di 10 giorni, lo Stato richiedente dovrà predisporre la domanda di estradizione senza aspettare un eventuale consenso successivo della persona, onde garantire che tale domanda possa essere presentata entro il termine massimo di 40 giorni.

Per quanto riguarda il secondo caso, il ricorso alla procedura semplificata è facoltativo e spetta a ciascuno Stato membro indicare, in una dichiarazione all'atto di ratifica, se intende in tal caso ricorrere alla procedura semplificata e a quali condizioni.

#### Articolo 13

##### Riestradizione verso un altro Stato membro

L'articolo, che si iscrive nella logica dell'articolo 9, in cui è prevista la possibilità di rinunciare alla regola della specialità, trae le conseguenze della rinuncia sulle condizioni relative alla riestradizione verso un altro Stato membro. La regola è la seguente: se, in applicazione dell'articolo 9, la persona non beneficia più della regola della specialità dopo la sua estradizione verso lo Stato richiedente, la riestradizione verso un altro Stato membro non è più, in deroga all'articolo 15 della convenzione europea, subordinata all'accordo dello Stato richiesto.

Tale disposizione si spiega con il fatto che, in mancanza di specialità, lo Stato richiedente è autorizzato ad avviare procedimenti penali (e, di conseguenza, a cooperare mediante l'estradizione ai procedimenti avviati da altri Stati) per fatti diversi da quelli per cui è stata concessa l'estradizione.

Si deve tuttavia rilevare che la convenzione non disciplina la riestradizione della persona verso uno Stato parte della convenzione europea ma non membro dell'Unione europea.

#### Articolo 14

##### Transito

L'articolo, che si iscrive nella logica di semplificazione degli articoli 3 e 4 della convenzione, semplifica le condizioni relative al transito rispetto a quelle dell'articolo 21 della convenzione europea.

In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, la domanda di transito può essere inoltrata con tutti i mezzi dei quali rimanga una traccia scritta (compreso il telefax e la posta elettronica) e lo Stato di transito può comunicare la propria decisione con la stessa procedura. Essa non deve essere corredata della documentazione di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della convenzione europea, ma soltanto da quella stabilita all'articolo 4 della presente convenzione. Lo Stato di transito deve considerare queste informazioni sufficienti per prendere le misure restrittive necessarie all'effettuazione del transito.

#### Articolo 15

##### Determinazione delle autorità competenti

L'articolo prevede che gli Stati membri indichino, all'atto della ratifica, quali saranno le varie autorità competenti dell'applicazione della procedura stabilita dalla convenzione, in particolare quali autorità

saranno responsabili della procedura e dovranno consentire all'estradizione mediante procedura semplificata, quali riceveranno il consenso della persona all'estradizione e quali saranno competenti per autorizzare il transito di una persona estradata secondo detta procedura.

L'obiettivo di rapidità ed efficienza perseguito suggerisce di designare quali autorità competenti le autorità che sono concretamente responsabili per i procedimenti penali di ciascuno Stato membro, per evitare l'intervento di autorità intermedie non indispensabili al buon svolgimento della procedura.

#### *Articolo 16*

##### **Entrata in vigore**

L'articolo disciplina l'entrata in vigore della convenzione secondo le norme stabilite in materia dal Consiglio dell'Unione europea. La convenzione entra in vigore 90 giorni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica.

Tuttavia, come è previsto dalle convenzioni di cooperazione giudiziaria precedentemente concluse tra gli Stati membri, onde permettere che la convenzione sia applicata quanto prima tra gli Stati membri più interessati, il paragrafo 3 offre a ciascuno Stato membro la possibilità di dichiarare, all'atto della ratifica o in qualsiasi momento successivo, che la convenzione si applica in anticipo nei confronti degli

altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. La dichiarazione produrrà i propri effetti 90 giorni dopo il suo deposito.

#### *Articolo 17*

##### **Adesione**

L'articolo prevede che la convenzione sia aperta all'adesione di qualsiasi Stato che diventi membro dell'Unione europea e disciplina le modalità di tale adesione.

Se la convenzione è già in vigore all'atto di adesione di un nuovo Stato membro, essa entrerà in vigore nei confronti di detto Stato 90 giorni dopo il deposito dello strumento di adesione. Se invece essa non è ancora in vigore 90 giorni dopo l'adesione dello Stato in questione, la convenzione entrerà in vigore per tale Stato al momento dell'entrata in vigore prevista dall'articolo 16, paragrafo 2. In questo caso lo Stato aderente potrà altresì fare la dichiarazione di applicazione anticipata di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Va rilevato che, per via dell'articolo 16, paragrafo 2, se uno Stato diviene membro dell'Unione europea prima dell'entrata in vigore della convenzione e non aderisce alla stessa, la convenzione entrerà comunque in vigore non appena tutti gli Stati che erano membri al momento della firma avranno depositato gli strumenti di ratifica.

---